

## **VII CONGRESSO NAZIONALE DEGLI ATTUARI**

Verona 8-10 novembre 2004

Palazzo della Gran Guardia – 10 novembre 2004

### **L'ATTUARIO ED IL PROFESSIONALISMO: FORMAZIONE, DEONTOLOGIA E NUOVE COMPETENZE**

**Antonio Maria Leozappa**

Docente della Facoltà di Economia – Università degli Studi di Lecce

### **L'ESERCIZIO PROFESSIONALE TRA DEONTOLOGIA E CONCORRENZA**

Le parole “concorrenza” e “deontologia”, nel titolo dell'intervento a me affidato, evocano una contrapposizione o, quantomeno, una dialettica che deriva dal diverso contesto, culturale e giuridico, nel quale sono nate e si sono consolidate. La prima, è figlia dell'adesione dell'Italia all'Unione europea ed esprime uno dei principi cardini del Trattato; la seconda, traduce una esperienza secolare che si perde nella civiltà dei Comuni. Una dialettica che si ritrova nei diversi valori di cui queste parole pretendono di essere custodi: la concorrenza del metodo competitivo, che ponendo al centro del sistema i bisogni del mercato, asetticamente premia chi è in grado di soddisfarli; la deontologia, che tutela l'interesse generale e ordina l'attività professionale in funzione della collettività.

Al di là di ogni suggestione, tra queste due parole non sussiste alcuna antitesi, in quanto la dialettica risulta composta dalla “decisione di sistema” che ha riconosciuto la prevalenza sull'ordinamento interno dei principi di diritto comunitario<sup>1</sup>, così sancendo la supremazia del regime della concorrenza su quello della deontologia.

Supremazia, che indica la preferenza del primo sul secondo, non la sua sostituzione, come ha riconosciuto, ancora di recente, la Corte di Giustizia europea nella decisione del 19 febbraio 2002, importante nel declinare in che termini la deontologia risulti funzionale all'applicazione dell'art. 85 del Trattato<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Cfr. C.Cost., (5 giugno) 8 giugno 1984, n. 170.

<sup>2</sup> C.Giust., 19 febbraio 2002, causa c- 309/1999.

In dottrina, è stato ricordato come la concorrenza sia un istituto giuridico<sup>3</sup> e, pertanto, “non c’è un unico e naturale regime di concorrenza, ma tanti regimi di concorrenza quanti gli statuti normativi, che, di tempo in tempo e di luogo in luogo, ne stabiliscono la disciplina”<sup>4</sup>.

La sentenza della Corte di Giustizia riconosce la validità dell’intuizione e traccia “la cornice”<sup>5</sup> di tale statuto, in materia di professioni intellettuali, quando - a proposito del codice deontologico dell’ordine olandese degli avvocati che vieta “un rapporto di collaborazione integrata tra gli avvocati e i revisori dei conti” - afferma che ai fini dell’applicazione dell’art.85 del Trattato “occorre anzitutto tener conto del contesto globale in cui la decisione dell’associazione di imprese di cui trattasi è stata adottata o spiega i suoi effetti, e più in particolare dei suoi obiettivi, connessi nella fattispecie alla necessità di concepire norme in tema di organizzazione, di qualificazione, di deontologia, di controllo e di responsabilità, che forniscano la necessaria garanzia di integrità e di esperienza ai consumatori finali dei servizi legali e alla buona amministrazione della giustizia. Occorre poi verificare che gli effetti restrittivi della concorrenza che ne derivano ineriscano al perseguimento di tali obiettivi”.

Concorrenza e deontologia possono, pertanto, ritrovarsi nella comune tutela dell’interesse della collettività ad una corretta prestazione dei servizi legali e alla buona amministrazione della giustizia. L’antitesi tra concorrenza e deontologia, in materia di professioni intellettuali, si converte nel contemperamento degli interessi generali che presidiano e custodiscono e allo statuto normativo è affidato il compito di ordinare tale rapporto.

La cornice è tracciata, ma non disegnata compiutamente poiché lo statuto normativo, in questo periodo di transizione, più che dalla legge positiva – in materia di professioni intellettuali sempre occasionale e, spesso, risalente nel tempo – è determinato dal giudice<sup>6</sup>. Di qui il disorientamento e la difficoltà di ricondurre a unità il sistema. E’ dunque indispensabile che il legislatore si riappropri del suo ruolo e consolidi gli orientamenti emersi, che riconoscono nel “professionalismo”<sup>7</sup> un fattore interno all’ordine giuridico, quale principio organizzativo che funzionalizza l’iniziativa privata all’interesse della collettività<sup>8</sup>.

---

<sup>3</sup> Cfr. N.IRTI, *L’ordine giuridico del mercato*, Bari, 1999, p. 47.

<sup>4</sup> N.IRTI, *La concorrenza come statuto normativo*, in (a cura di N.Lipari e I. Musu) *La concorrenza tra economia e diritto*, Bari, 2000, p. 61.

<sup>5</sup> Cfr. L.EINAUDI, *Discorso elementare sulle somiglianze e sulle dissomiglianze fra liberalismo e socialismo*, in ID., *Prediche inutili*, IV, Torino, 1957, p. 218.

<sup>6</sup> Cfr. Cons.Stato, 17 giugno 2003, n. 7243.

<sup>7</sup> L’espressione è tratta da E.PREIDSON, *Professionalismo. La terza logica*, Bari, 2002.

<sup>8</sup> Sul punto mi permetto di rinviare a A.M.LEOZAPPA, *Società e professioni intellettuali*, Milano, 2004.